



DELIBERA N. 147/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TORINO PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la nota del 23 aprile 2024 (prot. n. 0116087), successivamente integrata il 30 aprile seguente (prot. n. 0130962), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Torino, avendo ricevuto l'invito *“alla Cerimonia di presentazione degli interventi di riqualificazione del Giardino Nuova Delhi, fissata per mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 16.00 [...] dall'indirizzo e-mail del Gabinetto Sindaco, Cerimoniale al Presidente del Corecom Piemonte, Vincenzo Lilli, alla propria email istituzionale, lilli.corecom@cr.piemonte.it in data 18 aprile 2024”*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 19 aprile 2024 le controdeduzioni, senza aver ricevuto riscontro nei termini assegnati, ma acquisendo tardivamente le memorie dell'Ente in data 24 aprile 2024, ritenendo sussistente per quanto accertato la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute tardivamente in data 24 aprile 2024, con le quali il Sindaco della Città di Torino, Signor Stefano Lo Russo, ha rappresentato che:

- 1) *l'invito al quale si fa riferimento riguarda un intervento di riqualificazione finanziato con i fondi del PNRR. In tale contesto l'apposizione del logo istituzionale svolge la funzione di indicare la città di Torino quale Ente attuatore di primo livello del progetto;*
- 2) *in ottemperanza ai regolamenti comunitari e, nello specifico per il caso del PNRR, all'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, che dispone di garantire adeguata visibilità alle iniziative finanziate dall'Unione, alla circolare nr. 9 del MEF ed ai diversi Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) pubblicati dai singoli Ministeri responsabili dell'attuazione del PNRR, dal 2022 la Città di Torino ha creato un banner unico da apporre a tutte le iniziative di comunicazione della Città riferibili ai progetti del PNRR;*
- 3) *per quanto possibile, provvederemo a limitare l'esposizione del logo della Città di Torino, sostituendolo negli inviti con l'emblema della Repubblica italiana e l'indicazione del sito internet necessario a veicolare le iniziative;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi

elettorali, a cui fanno seguito le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali, per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella giurisprudenza dell’Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all’11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione accertata ed in particolare del messaggio di posta elettronica del 18 aprile 2024 inviato al Presidente del Corecom Piemonte, Vincenzo Lilli, alla propria e-mail istituzionale, dalla casella di posta elettronica istituzionale

del Gabinetto del Sindaco di Torino, Cerimoniale (indirizzo di posta elettronica: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it), recante la trasmissione dell'invito alla "Presentazione degli interventi di riqualificazione del Giardino Nuova Delhi - 24 aprile 2024 ore 16.00", munito dei loghi della Città di Torino, dell'Unione Europea, dell'Agenzia per la Coesione Territorio, del Pon Metro e della dicitura "*Gli interventi che cambieranno Torino con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i fondi nazionali e dell'Unione Europea*" e "*Torino cambia. Il Piano va veloce*";

RILEVATO che tale attività di comunicazione è stata realizzata dalla Città di Torino attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, e precisamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Gabinetto del Sindaco, Cerimoniale dal quale - come documentato in atti - "*vengono inviati periodicamente inviti, informazioni e altre comunicazioni relative all'attività istituzionale del Comune di Torino*" ad una lista di soggetti, tra cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTO che tale attività di comunicazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito, come declinati negli orientamenti dell'Autorità (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>). In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto l'invito trasmesso a mezzo posta elettronica istituzionale reca i loghi della Città di Torino, dell'Unione Europea, dell'Agenzia per la Coesione Territorio, del Pon Metro e la dicitura "*Gli interventi che cambieranno Torino con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i fondi nazionali e dell'Unione Europea*" e "*Torino cambia. Il Piano va veloce*", né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione poiché, seppure bisognava "*garantire adeguata visibilità alle iniziative finanziate dall'Unione*", ma nelle modalità conformi all'articolo 9, tuttavia l'invito si riferiva ad un evento che - come rappresentato dal Comitato regionale competente - "*ben avrebbe potuto essere organizzat[o] in un momento non coincidente con la campagna elettorale*", non riscontrandosi "*alcuna esigenza di urgenza e/o improcrastinabilità*" per un intervento dell'Ente di riqualificazione di un'area verde destinata a giardino;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di quanto accertato alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la*

pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Città di Torino di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della trasmissione in data 18 aprile 2024 dell'invito alla Cerimonia di presentazione degli interventi di riqualificazione del Giardino Nuova Delhi, fissata per mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 16.00, dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Gabinetto del Sindaco, Cerimoniale, a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Città di Torino e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba